GESTIONE ASSOCIATA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL SUB AMBITO 1 - COMUNI DI MATERA (Comune Capofila) - BERNALDA – FERRANDINA - IRSINA - TRICARICO

CONVENZIONE

L'anno **duemilasedici** il giorno **25** del mese di **maggio** presso la sede del Comune di MATERA

tra

1. Il Comune di **MATERA** codice fiscale 80002870774, in persona del Sindaco, **Avv. Raffaello De Ruggieri**, domiciliato per la sua carica in Via Aldo Moro – Matera, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata;

2. Il Comune di **BERNALDA** codice fiscale 81001090778, in persona del Sindaco, **Dott. Domenico Raffaele Tataranno**, domiciliato per la sua carica in Piazza Plebiscito, 9 - Bernalda (MT), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata;

3. Il Comune di **FERRANDINA** codice fiscale 80000550774, in persona del Sindaco, **Sen.Saverio D'Amelio**, domiciliato per la sua carica in Salita Kennedy, 5 - Ferrandina (MT), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata;

4. Il Comune di **IRSINA** codice fiscale 00117770776, in persona del Sindaco, **Avv. Nicola Massimo Morea**, domiciliato per la sua carica in Corso Canio Musacchio - Irsina (MT), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata;

5. Il Comune di **TRICARICO** codice fiscale 80002860775, in persona del Sindaco, **Dott.ssa Angela Marchisella**, domiciliato per la sua carica in Via Don Pancrazio Toscano - Tricarico (MT), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata;

Premesso

- **Che** in data 04 dicembre 2015 i Comuni di Matera, Bernalda, Irsina e Tricarico hanno sottoscritto la Convenzione per la gestione associata delle funzioni comunali fondamentali ai sensi dell'art. 14, commi da 25 a 31-ier, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n.122, come da ultimo modificato con D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n.135;

➢ **Che** l'apposita Convenzione per la gestione associata delle funzioni comunali fondamentali ai sensi dell'art. 14, commi da 25 a 31-ier, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n.122, come da ultimo modificato con D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n.135, ha la finalità di:

a) accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica;

b) incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive;

c) valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali.

➢ **Che** le forme di collaborazione tra Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, sono favorite sia dalla normativa statale (art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267) sia dalla normativa regionale;

➢ **Che** il presente schema di Convenzione è stato approvato ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

➢ **Che**, ai sensi dell'art. 14, commi da 25 a 3I-ter, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n.122, come da ultimo modificato con D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n.135, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica ed il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali, è obbligatoria per i Comuni la gestione in forma associata, tramite Convenzione od Unione, di almeno tre delle funzioni fondamentali elencate nel medesimo art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. entro il 1° Gennaio 2013;

➢ **Che** l'art. 1, comma 353 della legge di stabilità 2014 ha modificato, spostandoli in avanti, i termini per l'attuazione dell'obbligo associativo da parte dei Comuni che vi sono obbligati, stabilendo che all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è così sostituita:

«b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-*bis*) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27»

➢ **Che** l'art. 4, comma 6-bis della legge n. 11 del 27 febbraio 2015 ha stabilito che i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015.

➢ **Che**, tra gli Enti sopra indicati, non esiste "Unione di Comuni" che riguardi tutti i Comuni dell'Associazione, per cui si rende necessario svolgere, in forma associata, la funzione in argomento mediante la forma associativa della Convenzione;

➢ **Che**, tra le funzioni fondamentali dei Comuni individuate all'art 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, nella nuova formulazione introdotta dall'art. 19, comma l, lett. a), del D.L n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135/2012, è compresa l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

➢ **Che** le convenzioni di cui si tratta possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;

➢ **Che** la programmata costituzione, da parte della Regione Basilicata, dell'ambito territoriale, definito dai Comuni della Collina Materana, non ha avuto seguito per volontà delle Amministrazioni Comunali;

➢ **Che**, per superare le criticità del progetto, la Regione Basilicata con nota prot. 106010 del 19.6.2013 ha comunicato che la Cabina di Regia, a seguito del documento dei Sindaci con il quale venivano segnalati alcuni rilievi all'attuazione del progetto, ha preso atto della esigenza di suddividere l'Area di Matera in tre sub-ambiti operativi:

➢ Il primo costituito dalla Città di Matera (Comune Capofila) e dai comuni di Ferrandina, Irsina, Pomarico e Tricarico;

➢ Il secondo costituito dai comuni di Grassano , Grottole e Miglionico;

➢ Il terzo costituito dai comuni di Salandra, Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano e San Mauro Forte;

➢ **Che,** fermo restando l'impegno formale di addivenire ad una gestione unitaria in base alla richiamata deliberazione della Giunta regionale n.40 del 2013, i Comuni dei sub-ambiti devono procedere alla costituzione di una forma associativa di cui agli artt. 30 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

➢ **Che** il Comune di Pomarico con nota n. 0009042 dell'11-09-2015 ha comunicato la decisione di aderire al progetto del sub-ambito n° 2 con i Comuni di Grassano, Grottole e Miglionico;

➢ **Che** il Comune di Ferrandina non ha formalizzato alcuna decisione in merito alla partecipazione al sub-ambito n° 1;

➢ **Che** il Comune di Bernalda ha formalizzato la decisione di aderire al sub-ambito n° 1;

➢ **Che** il Comune di Montescaglioso ha manifestato interesse per l'associazione dei Comuni del sub-ambito n° 1, che si riserva di formalizzare successivamente;

➢ **Che** a seguito di quanto sopra il sub-ambito n° 1 è costituito dalla Città di Matera (Comune Capofila) e dai Comuni di Bernalda, Irsina, Tricarico;

➢ **Che** il Comune di Matera ha approvato con D.C.C. n. 76 del 19.11.2015 lo schema di Convenzione per l'adesione alla Gestione Associata dell'appalto del servizio di raccolta differenziata per il sub-ambito 1;

➢ **Che** il Comune di Bernalda ha approvato con D.C.C. n. 46 del 19.11.2015 lo schema di Convenzione per l'adesione alla Gestione Associata dell'appalto del servizio di raccolta differenziata per il sub-ambito 1;

➢ **Che** il Comune di Irsina ha approvato con D.C.C. n. 33 del 28.11.2015 lo schema di Convenzione per l'adesione alla Gestione Associata dell'appalto del servizio di raccolta differenziata per il sub-ambito 1;

➢ **Che** il Comune di Tricarico ha approvato con D.C.C. n. 44 del 23.11.2015 lo schema di Convenzione per l'adesione alla Gestione Associata dell'appalto del servizio di raccolta differenziata per il sub-ambito 1;

➢ **Che** il Comune di Ferrandina con nota prot.G.0002353 del 01 febbraio 2016 ha richiesto l' inserimento nel costituito Consorzio del sub-ambito 1 per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

➢ **Che** tutti i comuni del Sub-ambito, con rispettive note sindacali, e successivamente con delibere di Consiglio Comunale hanno dato formale assenso all'inserimento del Comune di Ferrandina tra quelli partecipanti all'associazione dei Comuni del sub-ambito1

➢ **Che** il Comune di Ferrandina ha approvato con D.C.C. n. 15 del 14 marzo 2016 lo schema di Convenzione per l'adesione alla Gestione Associata dell'appalto del servizio di raccolta differenziata per il sub-ambito 1;

➢ Tutto ciò premesso, gli Enti locali sopra elencati e, per essi, i rispettivi Legali rappresentanti concordano che tutto quanto precede forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e convengono quanto appresso riportato.

CONVENGONO

Art. 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI

1. I Comuni di Matera, Bernalda, Irsina e Tricarico, costituiscono, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, un'Associazione per la gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, avendo la finalità e l'obbiettivo di attuare la strategia **"RIFIUTI ZERO"**.
2. Al Comune di Matera è conferito il ruolo di Ente capo fila del sub-ambito 1. In quanto tale, il Comune di Matera è legittimato ad agire in nome e per conto dell'Associazione.
3. La gestione associata del servizio di cui al comma 1. rappresenta lo strumento organizzativo mediante il quale i Comuni aderenti intendono perseguire un miglioramento del servizio stesso, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo con significativo recupero di margini di economicità e efficienza, e assicurare una gestione professionale qualificata, unitaria e semplificata di tutte le procedure inerenti il servizio medesimo.
4. La presente convenzione persegue, inoltre, la finalità specifica di regolare i rapporti tra i Comuni aderenti:

➢ per lo svolgimento della procedura di gara, ai sensi del D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006, per l'individuazione del gestore unico a cui affidare l'appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;

➢ per la successiva esecuzione del conseguente contratto d'appalto.

5. I Comuni si impegnano a convergere nel sub-ambito 1, denominato *"Area metropolitana Città di Matera"*. Allo scopo i comuni di Bernalda, Ferrandina, Irsina e Tricarico si impegnano a sottoscrivere la convenzione con il Comune di Matera -Comune capofila- che prevede modalità e tempi per addivenire alla gestione unitaria del Servizio per l'intera Area.
6. I Comuni si impegnano a dare parere positivo all'eventuale richiesta di adesione al sub-ambito n° 1 da parte del Comune di Montescaglioso, a condizione che la stessa pervenga in tempo utile per la predisposizione degli atti necessari per l'espletamento della gara d'appalto, per l'affidamento dei servizi oggetto della presente Associazione.

ART. 2 - Ambito Territoriale

➢ L'ambito territoriale per lo svolgimento della funzione attinente ai servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e di riscossione dei relativi tributi è individuato nell'intero territorio degli Enti sottoscrittori della presente Convenzione.

➢ Il personale, presente nell'organico degli Enti aderenti alla presente Convenzione ed addetto al servizio in argomento, opera in tale ambito territoriale, nello svolgimento dei compiti assegnati in conformità alla normativa vigente in materia e nel rispetto delle direttive impartite dai Sindaci dei Comuni associati, mantenendo tutte le qualifiche attribuite dalle Leggi e dai Regolamenti.

ART. 3 - FUNZIONI E SERVIZI

1. Nell'ambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, i Comuni organizzano la raccolta differenziata di tali rifiuti secondo le modalità definite dal Piano Regionale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero fissati dal Legislatore. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture a servizio della raccolta differenziata secondo le caratteristiche tecniche definite nella pianificazione regionale.

2. I Servizi di gestione dei rifiuti urbani, oggetto della presente Convenzione, ricomprendono le seguenti attività:

- Raccolta, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani, urbani speciali e pericolosi;
- Raccolta differenziata;
- Centri di raccolta rifiuti (Isole ecologiche, ecocentri e altro);
- Pulizia stradale meccanizzata;
- Pulizia stradale manuale.
- Quant'altro si renda necessario per assicurare l'ottimale eco-sistema ambientale dei Comuni.

3. Gli Enti aderenti alla presente Convenzione, nell'ambito delle funzioni e delle competenze loro attribuite dalla vigente normativa statale (art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e regionale, concorrono:

- Ad assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;
- A ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;
- Ad ottimizzare ed integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali;
- Ad incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- Ad incentivare l'adozione di forme di auto smaltimento e la pratica del compostaggio domestico.

4. Gli Enti locali convenzionati svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento, da parte del soggetto gestore, dei servizi afferenti i rifiuti urbani garantendo che l'erogazione degli stessi avvenga con le seguenti modalità:

- In maniera diffusa sul territorio;
- Con regolarità e continuità della prestazione;
- Secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
- Con garanzia di predeterminati e controllabili livelli, minimi ed omogenei, di qualità delle prestazioni, accessibilità, sicurezza, efficienza ed efficacia del Servizio;
- Con uguaglianza ed imparzialità di trattamento degli utenti, fatte salve le condizioni specifiche riservate alle zone e ai soggetti svantaggiati;
- In modo da assicurare un sostegno concreto alle aspettative dei cittadini per l'ottenimento di una prestazione del servizio effettuato secondo regola d'arte e con caratteristiche oggettivamente stabilite e misurabili.

5. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in quanto ascrivibile al genere dei Servizi locali di interesse economico generale, è caratterizzato dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi, commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza.

6. Gli Enti convenzionati istituiscono ed applicano il tributo comunale sui rifiuti e i servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (TARI), nonché a copertura di ogni altro costo previsto dalle disposizioni vigenti in materia. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria rimane il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

7. Per l'esercizio della funzione convenzionata in oggetto, viene utilizzato il personale degli Enti aderenti, la cui opera è prestata in ragione delle mansioni e delle prerogative proprie della qualifica ricoperta e della categoria contrattuale di appartenenza. Il personale degli Enti associati e/o degli attuali appaltatori, assegnato ai Servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e di riscossione dei relativi tributi, svolge nel territorio dei comuni convenzionati le funzioni ed i servizi previste da Leggi, Regolamenti, Ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi sulla base delle direttive impartite dal Sindaco di ciascun Comune e sulla base delle indicazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci.

8. Resta esclusa dalla presente Convenzione ed è, pertanto, confermata in capo ai Sindaci dei singoli Comuni, quali Rappresentanti delle rispettive comunità locali, l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze e di pericolo per l'igiene pubblica.

ART. 4 - CONFERENZA DEI SINDACI

1. Le funzioni di indirizzo generale e di controllo successivo sulle attività oggetto della presente Convenzione sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti, tenendo conto della relazione annuale del Sindaco sull'espletamento del servizio svolto in ciascun Comune.

2. La Conferenza di cui al comma 1 è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti. Ciascun Sindaco può delegare un Assessore od un Consigliere comunale.

3. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Rappresentante legale dell'Ente capo convenzione, il quale procederà a formale convocazione dopo aver preventivamente concordato data ed ora con i legali rappresentanti degli altri Comuni. La Conferenza deve essere, inoltre, convocata entro quindici giorni dal ricevimento di motivata richiesta fatta da almeno due Sindaci o loro delegati.

4. Le decisioni della Conferenza dei Sindaci sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Della riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai presenti e trasmesso, in copia, a tutti i Comuni.

5. Gli indirizzi operativi riguardanti il singolo territorio di ciascun Comune convenzionato permangono in capo al rispettivo Sindaco o suo delegato che deve tener conto delle indicazioni emerse nella Conferenza dei Sindaci.

ART. 5 — SOGGETTO RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE

1. Soggetto Responsabile della convenzione è il Comune di MATERA che assume la veste di soggetto attuatore degli interventi e quello di Amministrazione procedente nelle Conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Al Soggetto Responsabile è attribuito l'esercizio di ogni potere di iniziativa necessario ed opportuno ad assicurare l'efficiente ed efficace attuazione degli interventi previsti ed il rispetto delle eventuali prescrizioni disposte dalla Regione Basilicata e dagli altri Enti aventi competenza in materia ambientale.

3. Con l'adesione al Servizio Associato, l'Amministrazione delegante conferisce al Soggetto attuatore la rappresentanza esterna ed unitaria, anche nei confronti delle autorità di sorveglianza a livello regionale.

ART. 6 — ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune Capofila persegue le finalità indicate agli articoli precedenti, assumendo quale ordinario strumento di lavoro la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 7) e le Conferenze di servizio previste dall'art. 14 della Legge 241/90 secondo il testo vigente, alle quali partecipano i rappresentanti delle singole Amministrazioni deleganti.
2. La conferenza di servizio è convocata dal soggetto delegato che, per accordo tra le parti, assume il ruolo di Amministrazione procedente e nomina il responsabile unico del procedimento.
3. In caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi, l'amministrazione procedente opera secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 14-quater della L.7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni. Le determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi sono inoppugnabili, salvo che sia stato espresso motivato dissenso.

ART. 7 - COORDINAMENTO

1. Al Comune Capofila sono affidati i compiti di coordinamento e di gestione dell'intero contratto. Ai Comuni aderenti, le funzioni di controllo e di segnalazioni. Eventuali altre attività o interventi aggiuntivi straordinari, onerosi e non previsti nel contratto di appalto, potranno essere affidati direttamente dai Comuni o per il tramite del Comune Capofila, previa quantificazione ed anticipazione delle somme.
2. I Sindaci, singolarmente o tramite la partnership istituzionale della Conferenza di cui al presente articolo, assumono ruolo e funzioni di indirizzo e verifica del regolare funzionamento del servizio; alla Conferenza dei Sindaci è altresì riservata la competenza di valutare e decidere tutte le problematiche che potranno verificarsi nel corso della gestione del servizio.

ART. 8 - OBBLIGHI DEGLI ENTI CONVENZIONATI

1. I Comuni si impegnano a svolgere in modo associato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, al fine di perseguire obiettivi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, per adempiere quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, per raggiungere la finalità di un utilizzo più razionale e ottimale delle risorse disponibili.
2. I Comuni si impegnano, inoltre, a perseguire la finalità di elaborare norme regolamentari tra di loro il più possibile uniformi, a perseguire l'omogeneità delle procedure amministrative nonché della modulistica in uso nelle materie attinenti al Servizio. Per tale scopo, avvalendosi della collaborazione e delle professionalità interne ad ogni Comune, anche con il ricorso a professionalità esterne di comprovata esperienza e professionalità nel settore della gestione dei rifiuti urbani, si impegnano:

- Alla verifica e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive Amministrazioni;
- all'individuazione della modulistica omogenea in rapporto alle normative e procedure per le quali si è realizzata la convenzione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale connesse ai servizi tecnici;
- all'adozione di procedure uniformi, anche mediante l'acquisizione di stessi software informatici per la gestione del territorio, laddove ciò risultasse possibile e conveniente;

3. I provvedimenti adottati dal servizio - gestito in forma di convenzione sono atti della gestione associata con effetti vincolanti per i singoli Comuni partecipanti.

4. Il Comune di Matera in qualità di Ente capofila, provvede:

a) alla redazione degli atti necessari previsti dalla Legge per lo svolgimento della gara di evidenza pubblica per la scelta del gestore unico cui affidare in appalto il servizio di raccolta differenziata e trasporto e dello smaltimento dei rifiuti urbani, avendo la finalità e l'obbiettivo di attuare la strategia "**RIFIUTI ZERO**".

b) alla nomina del Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. e delle ulteriori figure tecnico amministrative necessarie alla gestione del contratto da individuarsi tra i Responsabili dei Servizi preposti alla gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché da eventuali professionalità esterne;

ART. 9 – SERVIZIO COMUNE

1. Presso la sede del Comune Capofila, Ufficio Manutenzione Urbana, è costituita un Servizio Speciale Comune preposto alla gestione del servizio in forma associata per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio degli enti partecipanti.
2. Il Servizio Comune, attestato al Dirigente dell'Ufficio Manutenzione Urbana, è formato dalle diverse figure professionali di cui sarà necessario avvalersi, assegnate dai comuni partecipanti senza dare luogo a retribuzioni aggiuntive a quelle dovute dai singoli Ordinamenti.
3. L'assegnazione del personale al Servizio Comune è disposta con provvedimento dell'organo competente dell'ente capofila.
4. Il Servizio Comune dovrà essere dotato di tutti gli strumenti ed attrezzature necessarie per consentire una corretta ed efficiente gestione del servizio.
5. Ogni Comune dovrà indicare le figure referenti con cui rapportarsi nel corso della gestione del servizio e che per la trattazione della materia delegata dipenderanno dal Servizio Comune, dal quale potranno ricevere disposizioni e direttive vincolanti.
6. I provvedimenti adottati dall'Ente Capofila e, per esso, dal Servizio Comune nella materia delegata costituiscono atti definitivi con effetti vincolanti per i singoli Comuni partecipanti.

ART. 10 – FORME DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

1. I Comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza di Servizi permanente dei Sindaci o loro delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del servizio associato, presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o suo delegato. In caso di assenza o impedimento del Sindaco del Comune Capofila, la conferenza è presieduta da un componente della stessa all'uopo delegato.

2. La conferenza si riunisce in sedute ordinarie semestrali; il Presidente può sempre indire una conferenza straordinaria per ragioni di opportunità.

3. E' compito della conferenza stabilire i criteri programmatici del servizio, gli obiettivi e le priorità sulla base delle indicazioni dei singoli responsabili dell'esecuzione del contratto e del RUP.

4. La conferenza dei servizi svolge funzioni di indirizzo e ha il compito, coadiuvata dal RUP e dai responsabili dell'esecuzione del contratto, di esaminare eventuali problematiche comuni o specifiche che dovessero presentarsi nel corso dell'esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

5. Nell'ambito della conferenza di servizi dovrà essere realizzata un'adeguata forma di consultazione dei Comuni affinché vi sia un costante monitoraggio delle esigenze degli stessi all'interno della seduta ordinaria.

ART. 11 – COSTI DI GESTIONE

I costi di gestione comprendono, al lordo di ogni onere, tutte le spese connesse in modo diretto o indiretto al servizio convenzionato.

1. I costi di gestione del servizio in ciascun Comune saranno determinati in base al costo effettivo del servizio che sarà svolto nel Comune stesso così come risultante dal progetto posto a base di gara e sottratto l'eventuale ribasso di aggiudicazione.

2. I costi di gestione del Servizio Comune di cui al precedente articolo 9 andranno ripartiti tra i Comuni convenzionati in misura direttamente proporzionale al numero di abitanti, secondo la seguente formula:

Xgest. =(Ctot./ABtot.) x ABcom.

dove:

Xgest. = Costi di gestione che ogni Comune si impegna a versare;

Ctot. = Costo di gestione complessivo;

ABtot. = Numero di abitanti complessivo dei Comuni Convenzionati;

ABcom. = Numero di abitanti del singolo Comune.

Compete all'ente capofila, e per esso, al Servizio Comune, prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione del servizio dandone comunicazione ad ogni singolo Comune, nonché effettuare la rendicontazione annuale entro il 1° trimestre dell'anno successivo con il riparto per i singoli comuni.

ART. 12 – MODALITA' DI VERSAMENTO, RITARDI E PENALITA'

1. Il costo di gestione a carico di ciascun Comune aderente, nell'importo comunicato dall'Ufficio Comune, dovrà essere versato in tempo utile per consentire di poter far fronte agli impegni e comunque entro e non oltre il giorno 20 del mese di riferimento.

2. Eventuali contestazioni per la regolarità del servizio non potranno comportare, in nessun caso, ritardi o decurtazioni del canone in modo unilaterale. Si applica nel caso di specie il principio giuridico del "solve et repete".

3. A tale scopo i Sindaci si impegnano formalmente ad impartire le necessarie disposizioni nei confronti dei responsabili di servizio dei rispettivi Comuni, al fine di evitare ogni dannoso ritardo.

4. I pagamenti mensili potranno essere effettuati con bonifico in favore del Comune di Matera.

5. Tutti gli effetti negativi che deriveranno da eventuali ritardi ricadranno solo ed esclusivamente sull'ente inadempiente. Il ritardo nei pagamenti di due mensilità comporterà anche la sospensione del servizio in danno dell'ente moroso.

ART. 13 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha la durata di anni sette, decorrenti dalla data di sottoscrizione. Allo scadere dei 7 anni potrà essere rinnovata con atto scritto o tacitamente per la stessa o diversa durata.

Le parti si danno atto che eventuali modifiche o integrazioni alla convenzione potranno essere disposte in ogni momento.

2. Al fine di consentire la messa a regime del progetto l'avvio del servizio, in ogni singolo comune aderente, avverrà a scadenza degli affidamenti in essere, e, comunque, alla data di consegna per l'inizio del servizio al gestore unico aggiudicatario della gara.

ART. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente rispetto al naturale termine di scadenza con la volontà espressa da tutti i comuni membri, attraverso conformi deliberazioni consiliari con cui stabilire modalità, effetti e termini.

2. Il singolo comune aderente potrà recedere anticipatamente dal servizio associato con effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della disdetta, attraverso la comunicazione all'ente delegato, della relativa delibera consiliare, entro il termine massimo del 30 giugno dell'anno precedente.

3. L'esercizio del diritto di recesso non deve comportare pregiudizi di sorta per gli altri comuni partecipanti. Pertanto, tutti gli oneri pluriennali assunti per la gestione del servizio associato saranno comunque sostenuti con la partecipazione del comune recedente, fino alla estinzione degli stessi.

4. Il diritto di recesso comporta ipso jure per il comune recedente, la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio costituito con contributi statali o regionali, nonché la rinunzia alla quota parte del patrimonio costituito con il contributo dei comuni partecipanti.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e applicabilità, tra i Comuni aderenti, in ordine alla presente convenzione, si individua come Foro esclusivo quello di Matera.

ART. 16 – REGISTRAZIONE E SPESE DI CONVENZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti la gara d'appalto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale alla rispettiva popolazione residente risultante al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

ART. 17- NORMA DI IMPEGNO E DI RINVIO

1. I Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire ogni tipo di documentazione ed informazione necessaria per il buon funzionamento del servizio associato. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti, che dichiarano il contenuto del su esteso atto conforme alla loro espressa volontà.

Luogo e data della stipula MATERA,

COMUNE DI MATERA

Il Sindaco: Avv. Raffaello De Ruggieri

COMUNE DI BERNALDA

Il Sindaco: Dott. Domenico Raffaele Tataranno

COMUNE DI FERRANDINA

Il Sindaco: Sen. Saverio D'Amelio

COMUNE DI IRSINA

Il Sindaco: Avv. Nicola Massimo Morea

COMUNE DI TRICARICO

Il Sindaco: Dott.ssa Angela Marchisella